

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DEI FRIULANI NEL MONDO – FONDAZION CJASE DAI FURLANS PAL MONT – FAGAGNA (UD)

Art. 1

E' costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Casa dei Friulani nel Mondo - Fondazione Cjase dai Furlans pal mont**".

Essa ha sede in Fagagna (UD), località Villalta, presso la Villa Deciani.

Art. 2

La Fondazione non ha fini di lucro e non persegue finalità di parte politica, ma unicamente di solidarietà e di promozione socio-culturale e professionale. Favorisce l'intesa tra tutte le comunità storiche del Friuli Venezia Giulia e della loro diaspora all'estero nell'intento di rafforzarne l'identità ed i sentimenti di appartenenza regionale. Essa collabora con quanti, sul territorio ed all'estero, si ispirano ai suoi stessi fini. La Fondazione stabilisce ogni utile forma di collaborazione con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali preposte ai flussi migratori, alla mobilità del lavoro e alla formazione, allo sviluppo dell'imprenditoria, alla cooperazione allo sviluppo e al partenariato internazionale decentrato. Essa persegue i suoi obiettivi mediante:

- la gestione di un centro polifunzionale, arredato e attrezzato per l'accoglienza e l'assistenza, anche economica, dei friulani, costretti dalle avversità ad emigrare, in occasione dei loro rientri, temporanei o definitivi, nella terra d'origine;
- l'istituzione di borse di studio a favore dei friulani emigrati e/o loro discendenti bisognosi;
- la promozione ed il rafforzamento dei legami con i friulani/corregionali nel mondo avvalendosi anche delle tecnologie di comunicazione e d'informazione più avanzate;
- la creazione di un museo, una biblioteca ed una banca dati sulle loro attività che consenta specifiche ricerche in materia;
- lo studio dei flussi migratori in senso lato avvalendosi, laddove possibile, della collaborazione del mondo universitario, imprenditoriale, culturale, amministrativo nazionale e del Friuli Venezia Giulia;
- lo studio e la ricerca su nuove forme aggregative compatibili con l'odierno profilo dei friulani/corregionali all'estero;
- ogni altra attività che potrebbe essergli attribuita da Istituzioni ed Enti pubblici nazionali, regionali o territoriali;
- attività, anche di carattere economico, promosse dalla diaspora a favore della terra d'origine;
- attività formative a favore di quanti desiderano impegnarsi in favore delle nostre comunità lontane.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

Art. 3

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberate dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato espressamente ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- c) dai proventi della propria attività che dal Consiglio d'amministrazione non siano destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

Ogni anno, successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale, la Fondazione redigerà un elenco delle persone e degli Enti pubblici o privati che hanno versato contributi a suo favore. Tale elenco verrà esposto presso la sede della Fondazione e sarà adottata ogni altra iniziativa per rendere pubblico l'atto di generosità degli offerenti. Coloro che versano contributi sono, di diritto, benemeriti della Fondazione.

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri dei quali:

- n. 7 di espressione del Comune di Fagagna, al fine di perseguire una sinergia sempre più stringente fra Amministrazione rappresentante del territorio e Fondazione;
- n. 4 nominati dalla Fondazione stessa, con atto del Consiglio di Amministrazione in carica.

I Consiglieri eventualmente mancanti per il raggiungimento del numero di cui sopra secondo le determinazioni sulla composizione dell'organismo saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto o dall'Ente che lo ha nominato e rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 8

Al Consiglio é affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predispone ed esegue il programma d'attività, anche avvalendosi di esperti tecnico-scientifici in armonia con gli obiettivi del

presente Statuto, redige la relazione annuale sulle stesse;

- ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera, ove consentito, le modifiche allo statuto nei modi ed ai sensi delle legge;
- conferisce, a chi abbia ricoperto importanti responsabilità ed acquisito meriti per servizi resi al mondo del lavoro, il titolo di Presidente Emerito il quale, con voto consultivo, ha facoltà di prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme e leggi in vigore.

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 9

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno. Esso delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio é redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente che sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11

Tutte le cariche di cui ai precedenti articoli sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri: due nominati dai membri del Consiglio di Amministrazione espressione del Comune di Fagagna; uno dai restanti Consiglieri di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Art. 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio ed ad opera dei liquidatori, a fini di pubblica utilità.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE